



REGOLAMENTO COMUNALE TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA COMUNALE	
	Approvato con deliberazione del COMMISSARIO STRAORDINARIO N.2 del 19 gennaio 2010

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Art. 2 Definizioni

Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'aree di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).

L'accesso all'unità ecografia semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

La numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografia semplice da cortili o scale interne.

Art. 3 Denominazione delle aree di circolazione

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serve ad individuarla, da indicarsi su targhe di materiale resistente.

L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili e alla circolare del Ministero dell' Interno n. 4/96.

E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. n. 1158/1923 e dalla legge n. 1188/1927. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la denominazione precedente.

Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse, così pure è da evitare di attribuire la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (es. Via Mazzini, Vicolo Mazzini, Piazza Mazzini).

Art. 4 Proposte di intitolazione

Le proposte di intitolazione di una nuova strada, piazza o altro luogo pubblico del Comune possono pervenire da organi istituzionali, singoli componenti degli stessi, enti, associazioni e singoli cittadini, purchè tali proposte siano debitamente motivate e corredate da biografie in caso di persone oppure informazioni storico- culturali per altri toponimi.

Per la denominazione di edifici scolastici o parti di essi, deve essere acquisito il parere preventivo degli organi collegiali della scuola.

L'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale è attribuita all'Ufficio anagrafe, il quale può avvalersi, per tale adempimento della collaborazione del Servizio tecnico comunale.

Art. 5 Deliberazioni

L'esame delle proposte di denominazione o di modifica totale o parziale riguardanti la denominazione delle aree di circolazione, edifici e altre strutture la cui intitolazione compete al Comune, è affidata alla Giunta Comunale.

Le deliberazioni in materia di toponomastica, per il rispetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sono di competenza della Giunta Comunale.

Le denominazioni delle nuove aree di circolazione, monumenti o altri luoghi aperti al pubblico e i cambi di denominazione, devono sempre ottenere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia toponomastica.

Art. 6 Targhe viarie

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente.

Le caratteristiche fisiche delle targhe viarie così pure la loro apposizione, devono rispettare le direttive dell'ISTAT e quanto disposto dal D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e dal suo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/92.

Art. 7 Comunicazioni

Dopo l'attribuzione della denominazione di una nuova area di circolazione, viene data comunicazione dall'Ufficio anagrafe, attraverso gli strumenti più idonei, ai servizi interni dell'Ente e agli Enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio.

Art. 8 Numerazione civica

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

Al Comune compete l'indicazione e l'assegnazione della numerazione civica esterna e della numerazione interna, ai fabbricati collocati in ogni area di circolazione del territorio comunale secondo quanto disposto dalla legislazione in materia e più precisamente dalla L. 24.12.1954, n. 1228 e D.P.R. 30.05.1989, n. 223 e s.m.i. e secondo le regole e i criteri previsti dalle direttive dell'ISTAT.

Art. 9 Attribuzione della numerazione civica

Vanno numerate tutte le porte e gli accessi anche se secondari che dall'area di circolazione immettono all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere, intendendo con accessi anche i garages che danno direttamente sull'area di circolazione. Non sono escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni.

Sono escluse dalla numerazione civica solo le porte delle chiese, le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili e agli accessi a monumenti pubblici; dovrà invece essere attribuito il numero civico nel caso che oltre ad accedere al monumento si possa anche accedere agli uffici,

abitazioni in esso ricomprese, ecc..

All'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili.

Sono escluse dall'attribuzione della numerazione interna le unità immobiliari distinte nelle categorie catastali C6 (autorimesse), C2 (cantine) e C7 (tettoie chiuse o aperte), di fabbricati aventi accesso comune alle unità citate.

Art. 10

Numerazione civica per diversi tipi di località abitate e assegnazione numeri civici

In ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, ecc.) la numerazione civica deve iniziare dall'incrocio con la via ritenuta più importante, iniziando dal centro verso la periferia, assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra ed i pari a destra.

In ogni area di circolazione a sviluppo poligonale, quindi nelle piazze, piazzali, larghi, ecc., la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni, rotatorie e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale.

Nelle strade che collegano due centri abitati, la numerazione deve iniziare dal limite del centro abitato più importante.

Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore, la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada superiore.

Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore, la numerazione deve iniziare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante.

Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

Se da un lato della strada vi è l'impossibilità permanente di costruire, la numerazione può essere unica e progressiva.

Quando sorga la necessità di attribuire numeri civici per l'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede seguito da lettera dell'alfabeto maiuscola e progressiva (es.: 1/A, 1/B, 1/C, ecc.)

Art. 11

Numeri civici per i futuri accessi

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Art. 12

Numerazione interna

Quando il numero civico da solo non è sufficiente ad individuare l'unità abitativa, il negozio, l'ufficio e simili, quindi nel caso in cui alle succitate unità non si accede direttamente dall'esterno, si deve ricorrere anche all'uso del numero interno.

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile o vialetto, devono essere contrassegnati oltre che dallo stesso numero civico esterno anche da un numero interno contraddistinto da numeri arabi progressivi.

Alle unità ecografiche semplici alle quali si accede da un stesso cortile o vialetto deve essere attribuito il numero interno progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile o vialetto dall'accesso esterno unico o principale.

Ciascun accesso dal piano terreno o rialzato che consenta di adire ai piani superiori è considerato scala.

Per gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una o più scale la numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al più alto, seguendo il verso da sinistra a

destra in ciascun pianerottolo.

L'indicazione del piano è quella di uso comune per cui il piano stradale è Piano Terreno (T) o Rialzato (R) e i successivi sono indicati con cifre arabe (1, 2, 3.....).

Se le scale sono più di una e riferite allo stesso numero civico devono essere contrassegnate con lettere dell'alfabeto maiuscole e progressive. La successione delle scale deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile o nell'atrio dall'accesso esterno unico o principale. In questo caso la numerazione interna sarà costituita da una lettera maiuscola indicante la scala, dall'eventuale piano e da un numero arabo (es. A p.T i.1, A p.T i.2, A p.1 i.3, B p.T i.1, ecc.).

Il complesso di palazzine che fanno capo ad un unico numero civico principale deve essere contraddistinto con un numero progressivo per ciascuna palazzina come fossero singole scale.

Art. 13

Targhe numerazione civica esterna e interna e servizio di posa

I numeri civici esterni e i numeri interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente aventi preferibilmente le misure di cm 15 x 15 con scritta scura su fondo chiaro catarifrangente con cornice di colore blu e collocate possibilmente, in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice o in caso di cancello, sul pilastro destro, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di recinzioni o simili.

La fornitura del numero civico, per garantire un'uniformità in tutto il territorio comunale è a carico del Comune, la spesa relativa all'acquisto del numero civico viene posta a carico del proprietario.

La spesa per l'apposizione della numerazione interna è a totale carico del proprietario del fabbricato.

Le targhe per la numerazione interna e delle scale e la loro posa in opera sono a carico dei proprietari. Qualora questi non vi provvedano entro i termini indicati da specifica comunicazione dell' Ufficio anagrafe a seguito dei controlli effettuati, provvede direttamente il Comune addebitando il relativo costo, fissato dall'organo comunale competente, al proprietario.

Art. 14

Richiesta dell'attribuzione del numero civico

L'indicazione del numero civico e della numerazione interna va richiesta, sulla base dell'apposita modulistica all'Ufficio anagrafe, secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 entro e non oltre la presentazione della comunicazione di fine lavori e comunque prima dell'accatastamento dell' immobile.

Nella modulistica allegata alla richiesta di attribuzione di un numero civico, devono essere indicati, anche graficamente, gli accessi esterni da numerare e gli accessi interni alle unità immobiliari e la loro destinazione d'uso.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di attribuzione del numero, l'Ufficio anagrafe, assunte le dovute informazioni presso il Servizio tecnico e previo eventuale sopralluogo, provvede alla sua attribuzione e ne dà comunicazione scritta al richiedente.

Dopo l'attribuzione del numero civico, il Servizio Tecnico comunale provvede all'apposizione della targa relativa al numero civico esterno.

Art. 15

Obblighi dei proprietari dei fabbricati

L'attribuzione del numero civico, sia esterno che interno, è definitiva, salvo modifiche disposte dall'Amministrazione Comunale a seguito di ristrutturazione e/o revisione della numerazione civica e pertanto il richiedente è tenuto alla corretta applicazione del medesimo per qualsiasi adempimento conseguente, comprese le eventuali comunicazioni ad uffici, enti, ecc.

E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili avere la massima cura delle targhe della numerazione civica, di lasciarle ben visibili ed individuabili e di segnalare al Comune eventuali mancanze o deterioramenti.

E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili, quando ricorre il caso, di provvedere

all'indicazione della numerazione interna.

L'attribuzione dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 129,00 (art. 11 L. 24-12-1954, n. 1228) nella misura indicata nella seguente TABELLA:

Art. 16 Sanzioni - Vigilanza

Tipo infrazione	Sanzione prevista
Attribuzione abusiva di numero civico - pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 129,00 € 43,00
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico - pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 75,00 € 25,00
Mancata esposizione della targhetta - pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 75,00 € 25,00
Apposizione di targhetta non regolamentare - pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 75,00 € 25,00
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette alla numerazione civica - pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 129,00 € 43,00

Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti l'Ufficio Anagrafe e il Corpo di Polizia Municipale.

L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 13 della L. 689/91.

Le sanzioni previste al comma 1 sono comminate dal Corpo di Polizia Municipale.

Art. 17 Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 18
Riferimenti normativi

Il presente regolamento fa riferimento alle seguenti norme:

- Legge 24/12/1954, n. 1228(legge Anagrafica);
- D.P.R. 30/05/1989, n. 223 (regolamento Anagrafico);
- R.D. 10/05/1923, n. 1158 (toponomastica);
- Legge 23/06/1927, n. 1188 (toponomastica);
- Avvertenze e note illustrative all'ordinamento anagrafico – ISTAT “Metodi e norme – serie B n. 29 anno 1992”.